

Consiglio Regionale del Molise
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 34

Campobasso 18/7/16

Oggetto: Controversia prot. 998/COM/14 del 12/06/2014.

Procedura di Definizione

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

Maria Rosaria La Marca

Il Direttore del Servizio
Avv. Angela Aufiero

Angela Aufiero

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL
CO.RE.COM ED AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA DELLA REGIONE MOLISE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito *"Regolamento"*;

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTA l'istanza di definizione presentata in data 08/05/2014 il sig. De Luca mediante il formulario GU14 assunta in data 12/06/2014 al n.° 998/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la società R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium in relazione ad un abbonamento a canali televisivi a pagamento a sé attribuito

VISTA la relazione istruttoria del funzionario responsabile del procedimento, che è parte integrante del presente atto, con la quale si valuta la richiesta dell'istante di storno/rimborso accoglibile e pertanto la società R.T.I. S.p.A. è tenuta a procedere alla risoluzione contrattuale in esenzione spese e alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile inerente al contratto identificato con il codice cliente in epigrafe, mediante lo storno degli importi insoluti ed il rimborso degli importi fatturati e addebitati a far data dall'attivazione pari ad euro 195,48 (centonovantacinque/48), con maggiorazione degli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza, nonché il ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del credito, ai quali verranno aggiunti euro 100,00 (cento/00) per rimborso spese di giudizio.

CONSTATATO che il presente atto non comporta spese dirette per l'Ente per cui non è necessario il parere di regolarità contabile;

CONSIDERATO CHE ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, art. 19, allegato "A" alla delibera n.° 73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore del CO.RE.COM;

RITENUTO di dover procedere;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto, di:

Accogliere parzialmente l'istanza del sig. De Luca

l'obbligo di procedere alla risoluzione contrattuale in esenzione spese e alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile inerente al contratto identificato con il codice cliente in epigrafe, mediante lo storno degli importi insoluti ed il rimborso degli importi fatturati e addebitati a far data dall'attivazione, per un importo pari ad euro 195,48 (centonovantacinque/48), con maggiorazione degli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza, nonché il ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del credito, ai quali verranno aggiunti euro 100,00 (cento/00) per rimborso spese di giudizio.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.° 259

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.

Campobasso, 15 luglio 2016

Il Direttore
(Avv. Angela Aufiero)



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Direttore

Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0007837/16 Del 15/07/2016
Interna - Consiglio -



Al Direttore del Servizio
di Supporto al CORECOM
ed agli organi collettivi e di garanzia
avv. Angela Auffero
SEDE

Oggetto: Procedura di definizione – Relazione pratica 998/COM/14 del 12/06/2014 – De Luca _____ – R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium.

In data 08/05/2014 il sig. De luca _____, ha presentato una istanza di definizione, mediante il formulario GU14 assunta in data 12/06/2014 al n.° 998/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la società R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium in relazione ad un abbonamento a canali televisivi a pagamento a sé attribuito.

La posizione dell' utente:

In data 01/08/2013 l'istante si accorgeva di aver ricevuto degli addebiti sul proprio conto corrente, riferiti ad una utenza Mediaset Premium che risultava a lui intestata, ma riferita ad un indirizzo non corrispondente, inoltre, utenza mai richiesta. In data 02/08/2013 si recava presso la Guardia di Finanza della Compagnia di Termoli (Cb) dove sporge denuncia/querela nella quale dichiara che in data 01/08/2013, appena accortosi degli addebiti in favore di R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium, contattava il numero clienti 199 309 309 relativo alla società in questione e esponeva all'operatore quanto accaduto; dai controlli effettuati tramite l'operatore telefonico di R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium, l'utente risultava essere titolare dell'abbonamento n.° 1-3682822601 per il quale coincidevano tutti i dati anagrafici, ad eccezione del domicilio. Nel corso della denuncia/querela l'istante dichiara di non essere stato mai cliente di R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium né tantomeno di essere mai stato contattato da operatori della stessa società. Fornisce inoltre prova degli addebiti effettuati sul conto corrente a sé intestato ("Banca dell'Adriatico – filiale di Termoli – conto 027990230195) qui di seguito riportati:

- 25/01/2013 euro 41,50
- 27/03/2013 euro 76,99
- 27/05/2013 euro 76,99

Nel corso della denuncia/querela l'istante chiede inoltre che vengano espletati gli accertamenti necessari ad individuare la persona ignota che ha fornito i propri dati a R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium al fine di applicare ad essa le sanzioni previste per legge.

In data 12/03/2014 si svolge presso la sede del CO.RE.COM Molise sita in via XXIV maggio n.° 130, l'Udienza di conciliazione dove per la parte istante, delegato secondo la normativa vigente, è presente l'avv. Vitale Michele, mentre per R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium nessun rappresentante è presente.

In data 10/07/2014 la società R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium, tramite i legali dello studio Pillitteri Stefano e Menis Micol, presentano memoria difensiva nella quale dichiarano che in data 01/12/2012 perveniva a R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium, una richiesta di abbonamento (alla luce di quanto emerso da persona terza non identificata) a nome del sig. De Luca _____ ed in tale richiesta erano già contenuti i dati bancari dell'istante. Apparendo all'epoca, l'operazione legittima, R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium provvedeva ad attivare il contratto in questione e quindi ad inoltrare i relativi addebiti sul conto corrente del sig. de Luca _____. Appena venuta a conoscenza di quanto accaduto, tramite la denuncia/querela R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium ha provveduto immediatamente a stornare gli insoluti presenti, a restituire le somme prelevate dal conto corrente del sig. de Luca _____ e a cancellare i dati personali dell'utente dai propri archivi. R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium; la società precisa inoltre che non risulta presso di sé nessun formale reclamo precedente all'esposto di denuncia/querela.

In fine R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium R.T.I. S.p.A. pur non ritenendosi responsabile dei disagi subiti dall'istante, a meri fini transattivi, si dichiara disponibile ad offrire all'istante l'importo onnicomprensivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a definitiva tacitazione di qualunque pretesa.

In data 13/07/2014 l'avv. Vitale Michele propone memoria di replica nella quale contesta l'operato di R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium, imputando alla stessa sia un insufficiente controllo del contratto di attivazione del servizio, sia la non avvenuta restituzione delle somme addebitate.

In data 16/07/2014 la società R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium, tramite i legali dello studio Pillitteri Stefano e Menis Micol, presenta ulteriori contro deduzioni riferite alla nota del 13/07/2014 dell' avv. Vitale Michele nelle quali afferma di aver provveduto alla restituzione delle somme in data 13/06/2014 (come da all.to 1 prodotto). In merito ai controlli circa i dati dichiarati nella richiesta di contratto, nessuna anomalia è emersa e pertanto tali controlli sono stati, come da prassi in assenza di anomalie, esclusivamente formali. R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium afferma inoltre di essere anch'essa vittima della truffa oggetto della denuncia/querela. Sempre a meri fini transattivi, si dichiara disponibile ad offrire all'istante l'importo onnicomprensivo di euro 400,00 (quattrocento/00) a definitiva tacitazione di qualunque pretesa.

In data 16/07/2014 si svolge Udienza di definizione dove è presente l'avv. Di Fulvio Nicola, delegato dall'avv. Vitale Michele, mentre per R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium nessun rappresentante è presente.

Visto il verbale di Udienza di conciliazione del 12/03/2014 dove per la parte istante, delegato secondo la normativa vigente, è presente l'avv. Vitale Michele, mentre per R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium nessun rappresentante è presente, visto il verbale di Udienza di definizione del 16/07/2014 dove è presente l'avv. Di Fulvio Nicola, delegato dall'avv. Vitale Michele, mentre per R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium nessun rappresentante è presente. .

tutto ciò premesso,

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, non è può essere sindacata in questa sede la richiesta dell'istante diretta alla declaratoria di nullità contrattuale ai sensi del combinato disposto degli articoli 1325 e 1418 del codice civile, in quanto la nullità, quale causa idonea allo scioglimento contrattuale, è una sanzione applicata al verificarsi di vizi talmente gravi che, salvo diverse disposizioni di legge, può essere oggetto di accertamento solo ed esclusivamente da parte del giudice anche d'ufficio ovvero su istanza di chiunque vi abbia interesse (la relativa azione, peraltro, è imprescrittibile) ed, in quanto tale, produce la caducazione degli effetti ab origine, nel senso che il contratto è come se non fosse mai esistito.

Nel merito, in relazione al contratto, dedotto dalla società R.T.I. S.p.A. nel corso della presente procedura, già disconosciuto dall'istante nella fase antecedente alla presente procedura, premessa l'incompetenza di questa Autorità in materia di verifica dell'autenticità della firma, in quanto il disconoscimento cd. di autenticità, avente per oggetto la verità e la genuinità di una scrittura o della sottoscrizione su di essa apposta, è disciplinato dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile e demandato all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sez. V, 22 gennaio 2004 n. 935), si deve rilevare comunque l'incompletezza del suddetto modulo contrattuale; invero, lo stesso riporta i reali dati bancari dell'istante, ma non quelli veritieri in ordine all'anagrafica dell'istante.

Inoltre, la società R.T.I. S.p.A. non ha fornito copia del documento di riconoscimento dell'effettivo intestatario del contratto, quale corredo integrante dello schema contrattuale. Pertanto, in assenza di riferibilità al sig. Di Bona Vincenzo, della fatturazione inerente allo schema contrattuale de quo n.° 1-3682822601, oggetto di preventiva denuncia e di successiva contestazione sollevata dal legale dell'istante nel mese di gennaio 2014, ogni pretesa creditoria avanzata dalla società RTI S.p.A. relativamente al contratto identificato con il codice cliente in epigrafe risulta infondata.

Pertanto, la richiesta dell'istante di storno/rimborso deve ritenersi accoglibile.

Diversamente, non deve ritenersi accoglibile la richiesta dell'istante in ordine agli accertamenti necessari ad individuare la persona ignota che ha fornito i propri dati a R.T.I. S.p.A. Mediaset Premium al fine di applicare ad essa le sanzioni previste per legge, in quanto la stessa esula dall'ambito applicativo dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento.

Dalla disamina della questione si evince che l'utente lamenta l'illegittimo utilizzo del proprio numero telefonico- quale dato sensibile- ai fini dell'attivazione del servizio: tale fattispecie rientra tra le competenze del Garante dei dati

personali, ex art 154 Dlgs 196/2003 secondo cui al Garante medesimo spetta "vietare, anche d'ufficio, in tutto o in parte il trattamento illecito o non corretto dei dati"; in relazione a tale norma va presa in considerazione anche il disposto ex art 15 del medesimo regolamento laddove si prevede che "chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art 2050 del codice civile". Resta ferma l'ipotesi in cui la violazione o l'uso illegittimo di dati personali integri una delle fattispecie di reato ex art 167 e ss del Dlgs 196/2003.

La società R.T.I. S.p.A. è tenuta a procedere alla risoluzione contrattuale in esenzione spese e alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile inerente al contratto identificato con il codice cliente in epigrafe, mediante lo storno degli importi insoluti ed il rimborso degli importi fatturati e addebitati a far data dall'attivazione pari ad euro 195,48 (centonovantacinque/48), con maggiorazione degli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza, nonché il ritiro di eventuali attività monitorie e/o gestionali di recupero del credito.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Campobasso, 24 giugno 2016

Il funzionario responsabile

Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

